



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 30-06-2022

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e ricognizione delle eccedenze ex art. 33 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165

L'anno **Duemilaventidue** addì **Trenta** del mese di **Giugno** alle ore **18:45**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Assessore	SI

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott. Fadda Luigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 89 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, stabilisce che *“gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e del bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*
- l'art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004 n. 311 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, stabilisce che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare:

- l'art. 2 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 che dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6, come modificato dal d.lgs. 25.05.2017 n. 75, ora rubricato *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* che prevede: 1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.* 2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.* 3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite*

finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

- l'art. 33 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, che statuisce: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- l'art. 35, comma 4, che dispone che "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni”;
- l'art. 6, comma 5, come modificato dall' art. 35 del d.lgs. 27.10.2009 n. 150 che prevede, tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

CONSIDERATO che con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi;

VALUTATE le proposte dei Responsabili di servizio riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. n. 30.03.2001 n. 165, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

DATO quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RILEVATO quindi che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) Contenimento della spesa di personale;
- B) Ricognizione eccedenze di personale ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- C) Lavoro flessibile e incarichi esterni ai sensi dell'art. 1 comma 557 L.311/2004;
- D) Modifiche Organizzative Intercorse;

RICHIAMATO il proprio atto deliberativo n. 17 del 08.02.2021 con il quale si è approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-22-23 e si è proceduto alla rimodulazione della dotazione organica come prevista dall'art. 6, comma 3 del d.lgs. 165/2001 e dalle linee di indirizzo sopra richiamate. Richiamato inoltre il proprio atto deliberativo n. 37 del 11.05.2021 con il quale si è approvata la modifica al predetto piano triennale e richiamato, infine, il proprio atto deliberativo n. 68 del 28.10.2021 con cui si è provveduto ad un'ulteriore modificazione del piano triennale dei fabbisogni del personale.

Ritenuto di dover procedere ora alla programmazione del personale per il periodo 2022-2024.

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Normativa: Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 230.268,83

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 219.874,67	€ 232.801,36	€ 238.130,45	€ 230.268,83

DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende costruire la programmazione del personale dell'Ente per il periodo 2022/2024;

INTERVENTI PREVISTI:

2022:

- Prosecuzione dell'Incarico Esterno ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 con i due dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato presso altra amministrazione fino al 31.12.2022;

2023: ad oggi nessuna assunzione prevista;

2024: ad oggi nessuna assunzione prevista;

CONSIDERATO che rispetto ai limiti imposti dall'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il costo della suddetta programmazione (allegato 2) garantisce il rispetto dei

limiti della spesa mantenendosi al di sotto della media del triennio 2011-2013 come evidenziato nel prospetto allegato 2 al presente atto che rappresenta la nuova dotazione di personale dell'ente (in servizio e da assumere, sia in termini di unità che economici), e lo schema di verifica e di calcolo del contenimento della spesa di personale;

B) RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE

Si dà atto che, all'esito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, così modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, per l'anno 2022, nel Comune di Zone non risultano situazioni di sovrannumero o di eccedenza di personale. Tale documento è stato redatto dai Responsabili apicali dell'Ente ed è acquisito agli atti.

C) LAVORO FLESSIBILE E INCARICHI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

L'ufficio Tecnico vede attualmente quale Responsabile il Sindaco del Comune (Sig. Marco Antonio Zatti) in seguito alle dimissioni del precedente Responsabile ed è composto da due soggetti, assunti presso altri Enti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che svolgono il loro incarico oltre l'orario di lavoro ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per 8 ore a settimana ciascuno. Tuttavia il carico di lavoro che coinvolge l'Ufficio Tecnico è in costante aumento, soprattutto per quanto concerne l'edilizia privata e inoltre si osserva quanto segue:

- gli adempimenti afferenti l'Area sono innumerevoli, in particolar modo per l'anno in corso, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-V-SarS2, cd. COVID-19, che ha comportato un aggravio dei carichi di lavoro per l'area citata, sia per i finanziamenti ricevuti che per le esigenze di sanificazione e di adeguamento dei locali;
- sono previsti ulteriori incrementi dell'attività per edilizia privata, in considerazione delle pratiche di ristrutturazione che potrebbero essere presentate in numero maggiore rispetto all'ordinario per effetto dell'innalzamento degli incentivi statali, a vario titolo corrisposti;
- gli adempimenti legati all'Ufficio sono innumerevoli anche per quanto concerne le pratiche connesse all'edilizia pubblica,
- l'autorizzazione del Comune di Castegnato per l'incarico ex art. 1 comma 557 per l'Ing. Tonoli è scaduta il 31.05.2022;
- con richiesta (prot.0001933 del 17.05.2022) si è richiesto al Comune di Castegnato di proseguire con detto incarico per lo stesso numero di ore fino almeno alla fine dell'anno, ma tale autorizzazione non è ancora arrivata.
- Stessa richiesta (prot.0001932 del 17.05.2022) è stata presentata per il Geom. Borghesi, la cui autorizzazione a prestare l'incarico ex art. 1 co. 557 scadrà il 30.06.2022, ma, ad oggi non è ancora pervenuta alcuna comunicazione;

In via prudenziale e, in attesa che arrivi l'autorizzazione per detta figure dagli enti di appartenenza, nel presente piano si dà conto del loro utilizzo sul monte ore delle 8 ore settimanali fino al 31.12.2022; Come risulta dall'allegato 2 al presente Piano, si rispetta pienamente il tetto di spesa per il 2011/13;

VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte 301/2012, nella quale i magistrati contabili, relativamente all'anzidetto limite di spesa per le assunzioni con contratti di lavoro diversi da quello standard a tempo indeterminato, affermano tra l'altro che: *gli Enti di non ridotte dimensioni in genere sono in grado di disporre di molteplici leve per far fronte alle necessità temporanee d'impiego di personale, per cui non dovrebbe presentarsi la necessità di porre una disciplina di raccordo. Negli Enti che hanno una struttura organizzativa minima, invece, potrebbero determinarsi situazioni per le quali anche la mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali. È necessario comunque che siano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare la sopravvenuta esigenza, prima di esercitare la facoltà di adattamento della disciplina*

VERIFICATO che non è possibile per il Comune di Zone adottare misure organizzative ulteriori per far fronte alle esigenze dell'ufficio tecnico dato che non vi è all'interno dell'Ente personale in possesso della necessaria qualifica, considerati i molteplici adempimenti normativi e i servizi gestiti che sono gli stessi per gli Enti medi e grandi e per quelli piccoli, e dato atto che ognuno dei dipendenti dell'ente si occupa già di più uffici ed è già sovraccaricato di funzioni;

VISTA inoltre la deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, chiarisce che "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art.9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa –anche contrattuale-ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";

Il Comune di Zone nel corso del 2009 e nel periodo 2007-2009 ha avuto una spesa per il lavoro flessibile di importo irrisorio inidoneo a costituire parametro di riferimento assunzionale

- Per tali ragioni è stato previsto la prosecuzione dell'incarico ex art. 1 co. 557 della Legge 311/2004 per entrambe le figure in esame fino al 31.12.2022;
- Le esigenze legate all'Ufficio sono innumerevoli ed è vitale, soprattutto in questa fase, la prosecuzione del rapporto con dette figure per garantire la continuità del servizio;
- Detta spesa per le figure in oggetto rispetta pienamente il tetto 2011/2013 come risulta dall'Allegato 2;
- Come chiarito dalla richiamata deliberazione n. 15/SEZ AUT/2018/QMIG la Corte dei Conti consente agli enti locali di minori dimensioni che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007-2009 di importi modesti, la possibilità di determinare un limite di spesa congruo a ciò che sia strettamente necessario per far fronte ad un servizio essenziale come nel caso in esame. Per quanto concerne la spesa prevista per tale figura si rimanda all' **allegato 2)**

Per il 2022 l'Ente prevede quindi i seguenti interventi circa il lavoro flessibile:

- -Prosecuzione dell'incarico ex art. 1 co.557 della Legge 311/2004 per il Geom. Borghesi e l'Ing. Tonoli fino al 31.12.2022;

D)– MODIFICHE ORGANIZZATIVE INTERCORSE

DATO ATTO che a far data dal 21.12.2021 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (Arch. Palestri) ha rassegnato le proprie dimissioni e che, a partire dal 22.12.2021 (decreto sindacale n. 7 del 22.12.2022) Responsabile dell'Ufficio Tecnico è il Sindaco;

DATO ATTO altresì che per por mano agli innumerevoli adempimenti afferenti l'Ufficio Tecnico e garantire la continuità del servizio si farà ricorso ad un soggetto esterno, libero professionista, che svolgerà mansioni di supporto al RUP e attività di supporto all'Ufficio Tecnico per le procedure che afferiscono l'area;

CONSIDERATO che gli importi impiegati per detta figura che svolgerà il proprio incarico per sei ore settimanali non rientrano nel tetto di spesa 2011/2013;

DATO ATTO altresì che con determinazione n.68 del. 15.06.2022 si è provveduto ad affidare il servizio al professionista in oggetto per il periodo 20.06.2022-31.05.2024 con possibilità di rinnovo fino al 31.12.2024;

Come risulta dall'Allegato 2, di tale risparmio di spesa si dà conto ai fini del tetto di spesa 2011/13 e della capacità assunzionale dell'Ente.

DATO ATTO altresì che il nuovo Piano, prevede i seguenti interventi:

ANNO 2022:

- Prosecuzione dell'Incarico Esterno ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004) con i due dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato presso altra amministrazione fino al 31.12.2022;

ANNO 2023: Nessun intervento;

ANNO 2024: Nessun intervento.

DATO ATTO, altresì, che il presente piano, redatto sulla base delle esigenze attuali, anche derivanti dalle cessazioni già programmate, potrà essere rivisto in considerazione di mutamento della situazione di fatto o di eventuali nuove valutazioni organizzative;

RITENUTO di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del d.lgs. n. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

RITENUTO, altresì, di dare mandato agli uffici affinché provvedano tempestivamente ad attivare le procedure necessarie per gli interventi programmati;

DATO ATTO che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2022-2024 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- il piano occupazionale 2022-2024 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

ACQUISITO il parere positivo reso dal Revisore dei Conti in riferimento alla presente modifica al Piano Triennale del Personale acquisito agli atti;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- sta rideterminando la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti vantati da privati;
- ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 09.04.2022;
- ha rispettato il Pareggio di bilancio nell'anno 2021;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006) con deliberazione G.C 45 del 25 giugno 2020;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile dell'area Amministrativo-Finanziaria;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RAVVISATA la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di avviare tempestivamente le procedure previste nella presente modifica al Piano;

VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il presente **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024**;
2. di allegare la dotazione organica attualmente presente presso l'Ente, dando conto delle recenti modificazioni intercorse (**allegato 1**);
3. di approvare, il documento di riepilogo riferito al periodo 2022 che da conto della sostenibilità della spesa per i relativi interventi oggetto del presente Piano Triennale (**allegato 2**);
4. di prevedere i seguenti interventi rispetto al piano triennale del personale 2022/2024 che riguardano l'organizzazione dell'Ente ma che non costituiscono nuove assunzioni per il Comune di Zone:

ANNO 2022: -Prosecuzione dell'Incarico Esterno ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004) con i due dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato presso altra amministrazione fino al 31.12.2022;

ANNO 2023: Nessun intervento;

ANNO 2024: Nessun intervento,

5. di dare atto che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;

6. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

8. di demandare al Segretario comunale l'adozione dei provvedimenti necessari alla attuazione di quanto stabilito nel presente provvedimento, nonché eventuali assunzioni a tempo determinato per sostituzione personale assente e/o per esigenze straordinarie;

9. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. rappresentative;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

11. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere all'avvio delle procedure previste per la copertura dei posti individuati.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luigi Fadda
